



**ISPRA**  
Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale

Via Pec

ARPAL

Agenzia Regionale per la Protezione  
dell'Ambiente Ligure

Direzione Scientifica

Via Bombrini, 8

16149 Genova (GE)

[arpal@pec.arpal.gov.it](mailto:arpal@pec.arpal.gov.it)

**Oggetto: Richiesta interpretazione normativa Acustica.**

**Vs. Rif.: arpal.ARPAL.Registro\_Ufficiale.U.prot.0031632.28-11-2016**

Con riferimento alla nota in oggetto, da una verifica effettuata a livello normativo, in merito al quesito da Voi posto, è stato trovato solamente un riferimento alla Circolare Ministeriale del 6/9/2004, la quale fornisce un'interpretazione alla problematica sollevata. Infatti, al punto 6 della Circolare "Impianti a ciclo produttivo continuo" si precisa che: "...nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica". Quindi, il criterio differenziale deve essere applicato considerando l'insieme delle modifiche sopravvenute nel tempo a quello che era l'assetto dell'impianto alla data dell'11 dicembre 1996. Pertanto, come valore residuo deve essere considerato il livello di rumorosità dell'impianto esistente a detta data. Va comunque sottolineato che è mantenuto il rispetto dei valori limite assoluti di immissione e dei valori limite di emissione del sito industriale nel suo complesso.

In ogni caso, si suggerisce di inoltrare un'apposita richiesta al MATTM per verificare il permanere della validità della suddetta Circolare che a questo Istituto non risulta allo stato attuale abrogata.

Cordiali saluti

SERVIZIO AGENTI FISICI  
Il Responsabile  
Ing. Salvatore Curcuruto